



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione lavoro**

Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N° 3187/2018 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA

TRA

FERRARA MASSIMO difeso dall'avv. Anna Amantea;

E

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Susanna Serrelli;

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 23.5.2018, il ricorrente in epigrafe ha chiesto accertarsi il diritto al beneficio della rivalutazione della contribuzione previdenziale in relazione all'attività lavorativa prestata dal 1.1.1986 fino al febbraio 2004 dapprima presso la società IDEAL STANDARD s.p.a. e poi presso la "SEAFARM" e la "SEAPARK" con mansioni di operaio addetto alla "colatura" e poi alla "dismissione dell'opificio", in ragione dell'esposizione all'amianto subita nello svolgimento dell'attività lavorativa, con condanna dell'INPS alla rivalutazione della posizione contributiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 8 della legge N° 257\1992 e successive integrazioni, e con vittoria delle spese del giudizio, da distrarsi.

Ha dedotto il ricorrente di aver lavorato sempre a contatto con fibre di amianto presenti nell'ambiente di lavoro e di essere stato esposto al rischio di polveri e fibre di amianto con valori superiori a quelli consentiti dalla legge dal momento che le materie prime utilizzate per gli impasti contenevano fibre di amianto; che i manufatti realizzati venivano caricati su carrelli dotati di un cordone di fibra di amianto che svolgeva anche funzione di isolante termico nei forni di cottura; che il tetto di copertura dello stabilimento era coperto da eternit. Tanto premesso il ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda ed il riconoscimento dei benefici previdenziali ai sensi della legge N° 257\1992 e successive integrazioni e modifiche, ricorrendo tutti i presupposti ivi previsti.

Si è costituito l'INPS che ha eccepito l'inammissibilità della domanda per decadenza, la prescrizione del diritto e, nel merito, ha dedotto la infondatezza della pretesa alla luce delle varie argomentazioni giuridiche proposte chiedendo il rigetto.

In data odierna, acquisita la relazione Contarp svolta sulla società IDEAL STANDARD s.p.a., la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte ex artt. 83, comma 7, lett. H) D.L. 18/2020 (conv. L. n. 27 del 24.4.2020)- 221 comma 4 D.L. 34/2020 (conv. L. n. 77 del 17.7.2020)- 1 comma 3 D.L. 83/2020 (conv. L.

124/2020).

Preliminarmente il ricorso è ammissibile essendovi in atti prova della domanda amministrativa ricevuta dall'INPS il 5.6.2015.

Sempre in via preliminare, non può essere dichiarata la decadenza sostanziale del ricorrente dall'azione giudiziaria.

L'art. 47 d.p.r. 639/70 stabilisce: *“Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni...”*.

La giurisprudenza di legittimità ha posto in evidenza come nella ricerca del dies a quo per il calcolo del termine (triennale) di decadenza possano essere individuate tre distinte ipotesi: a) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto (tempestivamente presentato); b) dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purchè sia tempestivamente inoltrato); c) dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, in caso di ritardato ricorso amministrativo (e, cioè, dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, laddove i termini per l'esaurimento della fase amministrativa possono essere così riassunti: 120 gg. per la formazione del silenzio rifiuto, ex art. 7 l. n. 533/73; 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo, ex art. 46, comma 5, legge n. 88/89; 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto su tale ricorso, ex art. 46, comma 6, della legge n. 88/89).

Poiché l'azione giudiziaria, nel caso di specie, è stata introdotta con ricorso depositato il 23.5.2018, la domanda amministrativa è stata proposta in data 5.6.2015 e il ricorso amministrativo è stato proposto in data 20.3.2018 (come risulta dalla documentazione allegata) deve rilevarsi che non si è verificata nella fattispecie (in cui si applica la terza ipotesi) la decadenza dall'azione giudiziaria prospettata dall'Inps ai sensi dell'art. 47 DPR 636/1970 e successive modifiche.

Risulta altresì tempestivamente proposta, in data 9.6.2005, la domanda all'INAIL per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto.

Sempre in via preliminare deve disattendersi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente.

Giova sul punto rilevare che, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti ad amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall'avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima. Ne consegue che la prescrizione del diritto alla rivalutazione ha carattere definitivo ed incide non solo sui singoli ratei di maggiorazione. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che la data di decorrenza della prescrizione coincidesse con il pensionamento dei ricorrenti, essendo già a tale data nota la lesione del diritto alla maggiorazione contributiva) (sez. 6 - L, Ordinanza n. 2351 del 09/02/2015 ; N. 7934 del 2014).

La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, dunque decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione. Alla luce del suddetto orientamento (confermato da Cass. n. 17941 del 13 agosto 2014) non vi è ragione per non ritenere che, proprio perché vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonché diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione).

Tale prescrizione decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione (cfr ex plurimis Cass. 2351/2015; Cass.2867/2017).

Conformemente a quanto statuito nella sentenza n. 2867 del 2017 siffatta consapevolezza viene fatta coincidere con il momento in cui risulta presentata la domanda amministrativa all'Inail per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione per il predetto periodo lavorativo, essendo già a tale data acquisita la consapevolezza dell'esposizione.

Nel caso di specie, avuto riguardo alla circostanza che la domanda all'INAIL risulta proposta in data 9.6.2005, deve ritenersi che la successiva domanda proposta all'INPS in data 05.06.2015 è utilmente intervenuta prima dei 10 anni decorrenti dalla richiamata consapevolezza.

Quanto al merito della controversia, deve osservarsi che la domanda non può comunque accogliersi, in mancanza di specifica deduzione e prova in ordine all'esposizione qualificata ultradecennale all'amianto.

A tal riguardo va anzitutto precisato che la presente fattispecie è regolata dalla nuova disciplina in materia introdotta dall'art. 47 d.l. n. 269/2003 (convertito in l. n. 326/2003).

Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, "in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma centotrentadue, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 47, comma primo, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326)- ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, di cui all'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano già maturato il diritto ai benefici previdenziali in base a tale ultima disposizione, o abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva" (Cass., 18 novembre 2004, n. 21862; Cass., 15 luglio 2005, n. 15008; Cass., 11 luglio 2006, n. 15679).

Afferma la Corte di Cassazione che "le ragioni dell'opzione interpretativa poggiano fondamentalmente sulle considerazioni che la rivalutazione contributiva non rappresenta una prestazione previdenziale autonoma, ma determina i contenuti del diritto alla pensione; che, nel regime precedente, non era prevista una domanda amministrativa per far accertare il diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali per effetto di esposizione all'amianto; che il legislatore ha espresso l'intento, ricostruito secondo una interpretazione orientata dal principio costituzionale di ragionevolezza, di escludere l'applicazione della nuova disciplina "anche" per coloro che comunque avessero già avviato una procedura amministrativa per l'accertamento dell'esposizione all'amianto (non solo mediante domande rivolte all'Inail, ma anche e soprattutto all'Inps quale parte del rapporto previdenziale), ovvero un procedimento giudiziale, restando però esclusi, tra questi ultimi, quelli per i quali il giudizio sia stato definito con il rigetto della domanda, potendo costoro eventualmente giovare della nuova disciplina nella parte in cui "estende" il beneficio (vedi comma 6 bis dell'art. 47 cit.), come, del resto, tale facoltà è riconosciuta anche ai soggetti per i quali opera la salvezza della precedente normativa, atteso che tale salvezza è stata disposta esclusivamente in loro "favore" (Cass., 18 novembre 2004, n. 21862).

Nel caso di specie, la parte ricorrente non rientra in alcuna delle categorie sopra descritte, sicchè si applica la nuova normativa.

Ed invero, come già in precedenza rilevato, il ricorrente ha prodotto istanza all'Inail per il riconoscimento dell'esposizione qualificata il 9.6.2005 e, pertanto, la fattispecie rientra nell'ambito di applicazione della nuova disciplina di cui all'art. 47 cit., in assenza di deduzioni e prova in ordine alla sussistenza delle ulteriori condizioni che consentirebbero l'applicazione della normativa previgente.

Ciò posto, ai sensi della richiamata disciplina applicabile alla fattispecie di causa, ai fini del riconoscimento del diritto vantato occorre dedurre e fornire la prova della specifica e

personale esposizione ultradecennale ad un ambiente connotato dal superamento dei valori di rischio previsti dalla legge per le polveri di amianto (concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre litro, come valore medio su otto ore al giorno).

Dispone, invero, l'art. 47 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326 (in vigore il giorno 2 ottobre 2003) che "a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime".

La nuova normativa introduce dunque una disciplina meno vantaggiosa per gli assicurati sotto due distinti e concorrenti profili e cioè sia perché riduce da 1,5 a 1,25 il coefficiente di rivalutazione dei contributi maturati durante il periodo di esposizione ad amianto, sia perché attribuisce rilevanza alla rivalutazione dei contributi ai soli fini dell'importo della pensione e non anche della maturazione del diritto a pensione. Inoltre, il limite delle 100 fibre litro viene espressamente indicato quale condizione per il riconoscimento dell'esposizione ultradecennale. Per effetto di tali modifiche il beneficio acquista carattere esclusivamente risarcitorio perdendo la funzione di incentivazione all'esodo in conseguenza delle dismissione delle attività produttive interessate dall'utilizzo dell'amianto.

La Suprema Corte (Cass. 01/08/2005 n. 16119; Cass. 29/0/2003 n. 16256; Cass. 12/07/2002 n. 10185) ha affermato il principio secondo il quale il beneficio per cui è causa spetta a coloro che dimostrino *l'adibizione ultradecennale a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno* a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. n. 277/1991 (espressamente richiamati dall'art. 3 della L. n. 257/1992, così come modificato dall'art. 16 L. n. 128/1998), renda concreta e non solo presunta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza nociva è idonea a generare.

Questo duplice requisito (relativo al periodo dell'esposizione nonché al superamento di una determinata soglia) non solo è stato esaminato dalla Corte Costituzionale e giudicato conforme a Costituzione (C.Cost. n. 5/2000), ma si giustifica proprio nel confronto con il sistema assicurativo gestito dall'INAIL.

Infatti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988, l'esposizione a rischio, in vista della tutela assicurativa INAIL, sussiste in presenza di una qualsiasi quantità di fibre di amianto. Tale interpretazione risponde all'esigenza propria del sistema assicurativo – e non comparabile con la diversa *ratio* sottesa al beneficio previdenziale per cui è causa – di tutelare il lavoratore al verificarsi della malattia professionale (Cass. 12/07/2002 n. 10185).

In sostanza, il rischio coperto dall'assicurazione obbligatoria è specifico e quindi dà diritto alle prestazioni economiche ivi previste, (in particolare alla rendita) a prescindere dalla quantità di fibre di amianto presenti nel luogo di lavoro. In tal caso, infatti, il nesso causale fra ambiente di lavoro e mansioni svolte, da un lato, e malattia professionale, dall'altro, può dirsi sussistente proprio in virtù della presenza di tale sostanza nociva, che, a prescindere dalla sua quantità, ha determinato l'insorgenza della malattia.

Dunque, sia pure *ex post*, il rischio può sempre dirsi specifico per il solo fatto che il dipendente abbia lavorato in un ambiente in cui fossero presenti fibre di amianto, tanto da ammalarsi.

Invece nel sistema dei benefici previdenziali (di cui alla L. n. 257/1992) il legislatore prescinde dal manifestarsi di una malattia (che darebbe diritto al diverso beneficio della rendita di cui sopra e nei confronti dell'INAIL) e riconosce la rivalutazione del periodo contributivo solo perché il dipendente è stato esposto ad una determinata quantità di fibre di amianto. In tal caso, non può escludersi che una malattia possa pure non verificarsi mai nel corso della vita del dipendente e, ciononostante, il lavoratore conserva il diritto alla

predetta rivalutazione.

E' evidente, allora, che in tal caso la *ratio* della norma è quella di riconoscere il beneficio previdenziale in presenza di un rischio determinato e specifico, che può dirsi sussistente solo ad una determinata condizione, ossia che venga superata la soglia di tollerabilità del rischio fissata dalla legge. Solo a tale condizione, infatti, il rischio da generico (a fini previdenziali) diviene specifico e, come tale, suscettibile di tutela di per sé (ossia a prescindere da una malattia in concreto verificatasi) mediante la rivalutazione contributivo/pensionistica.

Sotto il profilo in esame la Corte di Cassazione ha evidenziato che “ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, il giudice di merito deve accertare, nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., se colui che ha proposto la domanda, oltre ad aver provato la specifica lavorazione praticata, abbia anche dimostrato che nell'ambiente nel quale la svolgeva era presente una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite” (Cass. 588/2016).

Inoltre, come di recente affermato, “in un giudizio sulla spettanza della rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, una volta assunti gli elementi probatori dedotti dalle parti sui fatti concernenti l'attività lavorativa, la prova del superamento dei limiti di soglia (anche in termini di rilevante grado di probabilità), richiede necessariamente un giudizio di carattere tecnico-scientifico demandato ad una c.t.u., che, riguardando, per lo più, una situazione lavorativa non più esistente (a seguito della cessazione dell'utilizzo dell'amianto disposta con la l. n. 257 del 1992), non richiede alcun esperimento riferito all'attualità, ma implica soltanto il riferimento a dati di esperienza e scientifici (come le banche dati in possesso dell'INAIL o di altri istituti internazionali), ai cui fini a nulla rileva il tempo trascorso o la modifica dello stato dei luoghi rispetto all'attività di lavoro dedotta nel giudizio (cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 6543 del 14/03/2017).

Risulta poi acclarato che, anche la mera presenza di amianto non necessariamente determina, di per sé, una significativa dispersione di fibre e quindi la sussistenza di condizioni esponenti allo specifico rischio le quali possono instaurarsi solo nei casi in cui vi sia una manipolazione diretta, e/o comunque venga esercitata un'azione meccanica sui materiali contenenti asbesto (esposizione specifica), ovvero in particolari condizioni ambientali, contraddistinte da un cospicuo e persistente rilascio di fibre aerodisperse, nell'ambito di locali angusti o comunque entro spazi confinati.

La Suprema Corte (Cass. 151/2007) ha inoltre rilevato che il legislatore, di fronte al nutrito contenzioso e alle difficoltà di accertamento, in sede giudiziale, sull'effettiva consistenza della esposizione all'amianto nelle varie realtà aziendali, (spesso dismesse e quindi non più verificabili) ha conferito pieno valore alla certificazione dell'INAIL concernente, per ciascun lavoratore, il grado di esposizione e la sua durata, rilasciata sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro, come mezzo di prova ai fini del beneficio in questione.

Secondo tale corretta interpretazione giurisprudenziale, “appare sufficiente l'esistenza della certificazione INAIL per fondare il diritto alla maggiorazione contributiva, avendo il legislatore delegato, all'ente di previdenza professionalmente attrezzato, i necessari accertamenti tecnici sul superamento della soglia di esposizione e sulla relativa durata, da effettuare peraltro necessariamente attraverso i criteri generali dettati in sede ministeriale, liberando così la fase giudiziale da verifiche lunghe e complicate.

La Suprema Corte, peraltro, precisa che “la certificazione INAIL non costituisce prova esclusiva della esposizione qualificata, persistendo ovviamente la possibilità che questa venga dimostrata in giudizio attraverso gli ordinari mezzi di prova“ tuttavia l'accertamento tecnico dell'INAIL offre presunzioni gravi, precise e concordanti che il giudice ben può porre a base della decisione, ove non siano state mosse specifiche contestazioni dall'interessato in ordine all'erroneità dell'accertamento, sul quale interessato, in ogni caso,

incombe l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato (cfr Cass. z. I., Sentenza n. 17977 del 02/08/2010).

Tanto premesso si evidenzia che nel caso di specie il ricorrente assume di aver prestato attività lavorativa come operaio addetto alla “colatura” e alla “dismissione di opificio” senza tuttavia null’altro specificare in ordine alle concrete modalità di espletamento di tali attività lavorative.

L’assoluta genericità della descrizione delle mansioni non consente di accedere alla ricostruzione dell’attività lavorativa che è il presupposto “di fatto” dell’accertamento dell’esposizione all’amianto.

Deduce invero il ricorrente che di fibre di amianto erano le materie prime utilizzate per gli impasti, i cordoni di cui erano dotati i carrelli sui quali venivano caricati i manufatti realizzati e che di eternit era il tetto di copertura dello stabilimento, nulla dicendo, tuttavia, su come lo stesso eventualmente veniva in concreto a contatto con tali materie prime, non avendo, si ribadisce descritto le mansioni espletate.

Manca qualsiasi allegazione e prova della specifica lavorazione praticata, dell’orario di lavoro, del tempo mediamente impiegato nello svolgimento dei compiti comportanti un contatto o, comunque, una qualificata esposizione all’amianto.

Tali carenze in punto di allegazione assumono maggior rilievo alla luce delle risultanze della relazione c.d. CONTARP del 7.6.2012 acquisita dal giudicante e relativa alla valutazione dell’esposizione al rischio amianto per i dipendenti dell’Ideal Standard s.p.a. – stabilimento di Salerno. Si legge nella relazione che la società si occupava della produzione di ceramiche sanitarie, con un ciclo di lavorazione “piuttosto lineare e pressochè invariato nel corso dei decenni”, precisando che le lavorazioni di cui la società si occupava “notoriamente non prevedono l’impiego di tale sostanza (id est: l’amianto) o altre che la contengano, come materia prima”. “Con riguardo all’impiantistica Ideal Standard, dalla documentazione aziendale emerge che le uniche applicazioni contenenti asbesto e soggette a manutenzione non occasionale (ancorchè saltuaria), da parte dei propri addetti, erano rappresentate dai <<paraurti>> dei carrelli per l’informamento dei pezzi; nel dettaglio, si trattava di un segmento di corda in amianto della lunghezza di circa 1 m., sistemato in un profilato metallico avente sezione trasversale a “c” posizionato nella zona di contatto tra un carrello ed il successivo; tale elemento, sostituito a partire dall’inizio degli anni ’90 con traccia in fibra di vetro, serviva a ridurre le dispersioni di calore dall’alto verso i binari, nonché ad ammortizzare gli inevitabili urti tra i carrelli; la sostituzione della corda, effettuata con cacciavite o scalpello e martello, poteva comportare un cospicuo rilascio di fibre aerodisperse nell’ambiente immediatamente circostante, stimabile in via cautelativa tra le 2 e le 5 ff/cc; ...essa, però, aveva una durata ragionevolmente non superiore a 30 min. circa; ... la società ha dichiarato che in media nell’anno erano oggetto di manutenzione specifica – con sostituzione della suddetta corda – all’incirca 30 carrelli; in tali circostanze, tenuto conto dei valori di concentrazione associabili all’intervento, dei relativi tempi medi di effettuazione e del numero complessivo dei carrelli mantenuti in un anno, si ricavano per gli addetti a tale attività valori di esposizione segnatamente inferiori alla più volte menzionata soglia di 0.1 ff/cc)”.

Quanto alla copertura esterna dei capannoni, si legge nella relazione che la stessa era realizzata con lastre ondulate di cemento-amianto, le quali non essendo oggetto di specifici interventi manutentivi da parte dei dipendenti, “ben difficilmente” potevano dar luogo “a significative e durevoli concentrazioni di amianto aerodisperso.

Conclusivamente, la relazione Contarp ha affermato che “è plausibile che gli addetti alla manutenzione dei carrelli delle linee di cottura siano venuti a contatto con amianto aerodisperso in maniera non occasionale; è altrettanto verosimile, tuttavia, che le eventuali esposizioni siano state saltuarie ed abbiano avuto un carattere di estemporaneità nell’ambito delle operazioni svolte quotidianamente; ne consegue che la concentrazione media annua ... sia da stimarsi minore di 0.1 ff/cc, come valore medio su otto ore al giorno, cioè

inferiore alla soglia stabilita per l'accesso ai benefici previdenziali in argomento”.

Ebbene, le descritte risultanze della CONTARP in uno alle carenze allegatorie sopra evidenziate non consentono di ritenere assolto l'onere probatorio incombente su parte attrice.

Ed invero la relazione ha individuato il rischio di esposizione alle fibre di amianto aerodisperse, sebbene in maniera estemporanea, solo per gli addetti alla manutenzione dei carrelli delle linee di cottura, attività non indicata dal ricorrente come quella da lui esplicitata, essendosi il medesimo limitato a dedurre – come già detto – di essere stato operaio addetto alla colatura e alla dismissione di opificio.

Per le suesposte considerazioni il giudicante non ha ritenuto ammissibile l'espletamento di una consulenza tecnica ambientale, la quale non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. La giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità è ferma nel ritenere che la consulenza non possa essere finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova e prima ancora da quello allegatorio (Cass. n. 15219 del 05/07/2007; Cass. n. 5914 del 09/11/1981, Cass. n. 9461 del 21/04/2010; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017; Cass-10373/2019).

Nel caso che ci occupa la consulenza tecnica avrebbe evidentemente dovuto supplire a carenze espositive concernenti gli stessi fatti costitutivi del diritto vantato.

Né rileva la consulenza tecnica disposta da altro Tribunale in relazione alla medesima azienda in quanto la possibilità di utilizzare consulenze tecniche di ufficio espletate in altre cause sulla stessa situazione di fatto ai fini della prova del superamento dei limiti di soglia (anche in termini di rilevante grado di probabilità), presuppone che siano stati già assunti gli elementi probatori dedotti dalle parti sui fatti concernenti l'attività lavorativa, atteso che il riconoscimento del superamento di tali limiti di soglia si ricollega alla specifica attività espletata dai lavoratori, essendo la stessa esposizione complessiva data dalla media ponderata delle concentrazioni riferite alle “diverse lavorazioni” caratterizzate dalla presenza di amianto sull'intero turno lavorativo.

Nel caso che ci occupa, si ripete, manca una descrizione dettagliata delle mansioni (e dei tempi di espletamento delle stesse) e dunque delle circostanze relative all'esposizione diretta ed indiretta subita nel corso dell'attività lavorativa alla luce delle specifiche modalità in cui tale attività veniva espletata. Il ricorso va dunque disatteso.

Nulla per le spese di lite avendo parte ricorrente prodotto dichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dott. ssa Francesca D'Antonio, così provvede:

rigetta la domanda

nulla per le spese di lite.

Così deciso in Salerno il 6.11.2020

Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Francesca D'Antonio